



Sentenza n. 237/2024

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE REGIONALE PER LA CAMPANIA

composta dai magistrati:

dott. Paolo Novelli Presidente

dott. Eugenio Musumeci Giudice

dott.ssa Carola Corrado Giudice relatore

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

(art. 136 c.g.c.)

nel giudizio di opposizione al decreto n. 1 del 2024, ex art. 135 c.g.c., iscritto

al n. **74117** del registro di segreteria, promosso per l'applicazione delle

sanzioni, interdittive e pecuniarie, previste dall'art. 248, comma 5, del d.lgs n.

267 del 2000 (TUEL) dal Procuratore regionale nei confronti di:

1. Antonio FALCO, (c.f. FLCNTN48A01B371Y), nato a Caivano

l'1.01.1948 ed ivi residente in via Puccini 14, rappresentato e difeso, giusta

procura in atti, dagli avv.ti Simona Scatola e Francesco Rinaldi con i quali è

elettivamente domiciliato in Napoli, via G. G. Orsini, 30 (pec:

francescorinaldi@avvocatinapoli.legalmail.it);

2. Francesco CASABURO, (c.f. CSBFNC58R21F839Z), nato a Napoli il

21.10.1958 e residente in Caivano (NA), in via Buonfiglio n. 11, rappresentato

e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. Raffaella Crispino ed elettivamente

domiciliato presso il suo Studio in Frattamaggiore (NA), via Massimo

Stazione n. 133, Parco dei Fiori, scala B, isolato D (pec:

raffaellacrispino@avvocatinapoli.legalmail.it);

3. Bartolomeo PERNA, (c.f. PRNBTL65M07L460S), nato a Tufino (NA) il 07.08.1965 e residente in Visciano (NA), via Manzoni n. 23, rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dagli avv.ti Gennaro Danesi e Pierpaolo Ardolino e con i medesimi elettivamente domiciliato in Napoli, in via Andrea D’Isernia n. 16 (pec: pierpaolo.ardolino@pecavvocatinola.it); gennarodanesi@avvocatinapoli.legalmail.it);

4. Enzo PINTO, (c.f. PNTNZE63P28B371X), nato il 28.09.1963 a Caivano (NA) ed ivi residente in via Tamigi n. 22, rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dal prof. avv. Ferdinando Pinto, dall’avv. Giulio Renditiso nonché dall’avv. Rosa Persico e con i medesimi elettivamente domiciliato in Sorrento (NA), via Fuorimura n. 20/b (pec: rosa.persico@ordineavvocatita.it);

5. Vincenzo SEMONELLA, (c.f. SMNVCN73P15Z133Z), nato ad Aarau (Svizzera) il 15.09.1973 e residente in Caivano (NA), in via Catullo n. 3, rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall’avv. Vincenzo Franzese ed elettivamente domiciliato presso il suo Studio in Crispano (NA), via Limitone n. 31 (pec: vincenzofranzese@avvocatinapoli.legalmail.it);

6. Antonio DE ROSA, (c.f. DRSNTN44E30B371N), nato a Caivano (NA), il 30.5.1944 ed ivi residente in via Puccini n. 12, rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall’avv. Francesco Maria Caianiello ed elettivamente domiciliato presso il suo Studio in Napoli, in viale Gramsci n. 19 (pec: francescomaria.caianiello@avvocatismcv.it);

7. Giulio DI NAPOLI, (c.f. DNPGLI59T21F839X), nato a Napoli il 21.12.1959 e residente in Giugliano in Campania (NA), in via Colonne n. 112,

rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. Emanuele D'Alterio ed elettivamente domiciliato presso il suo Studio in Napoli, in viale Gramsci n. 19 (pec: emanueledalterio@avvocatinapoli.legalmail.it.

Esaminati gli atti e documenti di causa;

Uditi, nell'udienza in data 11 aprile 2024, con l'assistenza del segretario, dott. Francesco Fiordoro, il relatore, dott.ssa Carola Corrado, per la Procura, dott.ssa Licia Centro e dott. Davide Vitale, l'avv. Francesco Rinaldi, anche per delega dell'avv. Scatola, per il sig. Falco, l'avv. Raffaella Crispino per il sig. Casaburo, l'avv. Pierpaolo Ardolino per il sig. Perna, l'avv. Pinto, per delega degli avv.ti Persico e Renditiso, per il sig. Pinto, l'avv. Francesco Rinaldi, su delega dell'avv. Franzese, per il sig. Semonella, l'avv. Francesco Maria Caianiello per il sig. De Rosa, l'avv. Emanuele D'Alterio per il sig. Di Napoli.

Ritenuto in

F A T T O

[A] Con ricorso depositato in data 24 gennaio 2024 la Procura presso questa Sezione proponeva opposizione ex art. 135 c.g.c. avverso il decreto n. 1/2024 emesso dal giudice monocratico sul ricorso presentato ex art. 133 c.g.c. nei confronti degli odierni resistenti.

A tal riguardo l'ufficio requirente rappresentava che l'originario ricorso ex art. 133 c.g.c. era stato proposto con la richiesta di applicazione ai resistenti, quali amministratori del comune di Caivano nel periodo 2011 – 2014, delle sanzioni pecuniarie ed interdittive previste dall'art. 248, comma 5, TUEL per aver contribuito con condotta gravemente colposa a provocare il dissesto dell'ente

deliberato dall'organo consiliare con la delibera n. 38/2016.

Richiamando detto ricorso originario, in questa sede era riassunta in sintesi la vicenda. Era riportato che la contestazione aveva ad oggetto una sciatta e disinvolta gestione caratterizzata, per il periodo di carica, da costanti e sensibili ritardi nella approvazione dei rendiconti di gestione, dall'omessa adozione di iniziative preordinate ad aumentare la capacità di esazione delle entrate, caratterizzate da riscossioni sensibilmente inferiori alla media nazionale, nonché a ridurre l'enorme massa di residui attivi, che, per anni, aveva continuato ad alimentare un apparente e fittizio avanzo di amministrazione da entrate sovrastimate, tale da condurre, nel 2016, a significativi squilibri di bilancio e, a seguito della emersione delle irregolarità, alla deliberazione del dissesto. Tali aspetti sarebbero emersi dalla consulenza tecnica sulle cause del dissesto disposta dalla Procura, dalla relazione del responsabile dell'ufficio finanziario e dell'Assessore alle finanze sulle cause del dissesto, dai pareri resi ed dalla relazione del collegio dei revisori n. 49, del 15.06.2016, oltre alle risultanze delle ulteriori attività istruttorie delegate agli Inquirenti.

Inoltre, il disordine organizzativo in cui versava l'ente sarebbe stato evincibile anche dalla delibera dell'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC) del 2019, con riguardo alla diffusa illegalità nella gestione degli appalti pubblici, oltreché dall'esame della sentenza di questa stessa Sezione giurisdizionale (n. 486/2023), attualmente gravata da appello, nella quale risultava ricostruita la gravissima situazione di mancata riscossione di entrate nell'ambito della vicenda relativa agli alloggi di edilizia pubblica residenziale ("Parco verde"),

direttamente influente sulla dichiarazione di dissesto.

Il giudice monocratico, con decreto n. 1 del 2024, depositato in data 16 gennaio 2024, in esito alla trattazione del giudizio promosso ex art. 133 c.g.c. dalla Procura regionale e depositato in data 20.10.2023, rigettava tuttavia il ricorso in ragione della ritenuta pregiudizialità di un antecedente accertamento giudiziale rispetto alla fattispecie di responsabilità attivabile col rito sanzionatorio, ritenendo il primo necessario “anche in primo grado, a carico dei soggetti poi evocati in giudizio ex art. 133 c.g.c. ai fini dell’applicazione delle sanzioni, interdittive e pecuniarie, ivi contemplate”.

La Procura riteneva invece che detta decisione si ponesse in contrasto con la pronuncia delle Sezioni Riunite n. 4/22/QM/PROC, la quale, nel risolvere nel senso della concentrazione in un unico momento accertativo la questione di diritto e di massima sollevata dal Procuratore generale della Corte stessa ai sensi dell’art. 114 c. 3 del c.g.c., affermava, all’esito di un complesso e argomentato iter logico, cui integralmente rinviava, come “il riconoscimento della responsabilità per aver contribuito al dissesto e l’applicazione delle sanzioni coincidono e sono accomunati in un unico momento accertativo, non essendo ipotizzabile che un accertamento di responsabilità possa avvenire in altra sede o con un rito diverso solo per attivare il susseguente rito sanzionatorio”.

Nel ricorso in opposizione era altresì richiamata altra giurisprudenza sulla infondatezza della questione di pregiudizialità e ribadita la peculiare natura della responsabilità sanzionatoria ex art. 248 TUEL, che costituisce una norma assistita da una disciplina processuale tipica proprio in ragione di una precisa

scelta legislativa, inquadrabile nel momento storico in cui si realizzava la riforma costituzionale dell'articolo 81 Cost. Si sarebbe previsto un sistema di sanzioni, intese a colpire in maniera veloce ed esemplare i comportamenti di cattiva gestione delle pubbliche risorse. La responsabilità sanzionatoria degli amministratori locali per dissesto risulterebbe espressione proprio di tale forte ed avvertita esigenza di rigorosa tutela del denaro pubblico, funzionale ad assicurare e rendere effettivi i diritti della persona.

Peraltro, la Procura contestava il decreto impugnato nella parte in cui affermava che *“alla stregua del carattere sommario della presente fase monocratica, non è dato rilevare, prima facie, dagli atti di causa, gli elementi comprovanti la prospettata responsabilità sanzionatoria”*.

Non erano poi formulati motivi specifici di opposizione in quanto si sosteneva che non fosse rinvenibile, al di là dell'affermazione circa il carattere sommario della cognizione, un ulteriore percorso motivazionale a fondamento della decisione assunta.

A conclusione del ricorso in opposizione, la Procura chiedeva *«All'Adito Collegio che, superato lo scoglio della pur ritenuta pregiudizialità del rito sanzionatorio alla luce della richiamata pronuncia delle SS.RR. di questa Corte n. 4/2022/QM e all'esito dell'esame e scrutinio delle argomentazioni svolte nel ricorso introduttivo, che si intende qui integralmente richiamato, Voglia, in accoglimento dell'opposizione proposta avverso il decreto n. 1 del 2024 emesso dal Giudice monocratico, definire il giudizio con sentenza ai sensi e per gli effetti dell'art. 136 del c.g.c.»*.

[B] In data 27 febbraio 2024 depositava la propria memoria il Di Napoli, nella

quale dopo aver ripercorso la vicenda, proponeva opposizione in via incidentale contestando la decisione di rigetto dell'eccezione di prescrizione e riproponendo la stessa. Riteneva infatti decorsa la prescrizione, in considerazione del fatto che la delibera dichiarativa di dissesto recava la data del 18.06.2016, l'atto di costituzione in mora era stato notificato in data 17 giugno 2021, mentre il ricorso era notificato in data 8.11.2023. Sostiene inoltre che solo per i giudizi risarcitori dovrebbe valere la sospensione del decorso della prescrizione prevista dalla normativa covid.

Inoltre, il Di Napoli concordava con la decisione del giudice monocratico e ribadiva il concorso nella vicenda di soggetti non evocati in giudizio. Infatti, rispetto al disordine gestionale nell'attività di affidamento degli appalti e di riscossione delle entrate, sarebbe rilevante il ruolo svolto dall'apparato gestionale composto dai funzionari e dai dirigenti, nonché quello dei consiglieri comunali, che approvavano i bilanci nonostante le criticità segnalate dal collegio dei revisori, e del commissario straordinario in carica per un anno dal 20.06.2014 al 15.06.2015. Dell'apporto di tali soggetti si chiedeva di tener conto, quanto meno in via subordinata, ai fini della determinazione della minor somma da porre a carico con il decreto.

Nel merito il Di Napoli riproponeva le deduzioni formulate nella precedente comparsa nel giudizio monocratico e rappresentava comunque di aver ricoperto l'incarico di assessore al bilancio per soli 6 mesi. Lo stesso era residente a Giugliano di Campania e non aveva consapevolezza della realtà amministrativa di Caivano e nel breve arco temporale del mandato non aveva avuto modo di acquisire consapevolezza della gravità della situazione. Inoltre,

questi aveva partecipato all'adozione di un solo atto deliberativo fra quelli contestati dalla Procura (delibera di giunta n. 353/2013 di approvazione dello schema di bilancio 2013).

Pertanto, nessuna responsabilità potrebbe essere addebitata nella determinazione del dissesto, mancando un rapporto di diretta causalità fra la condotta e il danno.

Infine in via subordinata, chiedeva che la sanzione fosse applicata nel minimo edittale, facendo altresì presente che non aveva percepito per intero l'indennità, ma solo circa € 700, essendo un lavoratore dipendente.

Nella memoria il Di Napoli concludeva chiedendo di «1) *Dichiarare l'intervenuta prescrizione;*

In subordine:

2) Rigettare l'opposizione siccome inammissibile e/o infondata.

3) In via graduata, determinare l'entità della condanna riducendo la sanzione pecuniaria a cinque volte l'indennità percepita, pari a circa Euro 600,00 mensili».

[C] In data 29 febbraio 2024 il sig. Casaburo depositava la propria memoria, nella quale ripercorreva la vicenda e innanzitutto proponeva opposizione in via incidentale avverso il decreto impugnato. Infatti, secondo la difesa il giudice monocratico non si sarebbe pronunciato su un'ulteriore questione di inammissibilità e improcedibilità del ricorso ex art. 133 c.g.c.

In primo luogo, il resistente aveva rilevato la necessità del giudizio di accertamento della responsabilità. In secondo luogo, il rito speciale riguarderebbe solo le sanzioni pecuniarie e non anche le sanzioni interdittive.

Peraltro non sarebbe possibile avere tre processi sulla medesima condotta e sul medesimo evento, senza violare il principio del ne bis in idem. In terzo luogo, il rito speciale non sarebbe adatto, in quanto avente natura semplificata, per la risoluzione di controversie complesse e delicate quali quelle oggetto del ricorso introduttivo di tale procedimento.

Inoltre il resistente proponeva opposizione in via incidentale avverso il decreto impugnato nella parte in cui rigettava l'eccezione di prescrizione. L'azione della procura si sarebbe prescritta, in quanto le condizioni di dissesto dell'ente erano già state sostanzialmente accertate dalla Corte dei conti, Sezione controllo, con deliberazione n. 51/14, cosicché è da quella data che decorrerebbe il termine di prescrizione dell'azione *ex l. n. 20/1994*.

In via gradata, si sostiene che risulterebbe in ogni caso prescritta, ai sensi dell'art. 1 l. n. 20/1994 e dell'art. 2935 c.c., ogni azione di responsabilità collegata ad atti, pareri, azioni e/o omissioni commesse prima del 18.06.2016 e, dunque, negli anni dal 2010 al 2014.

Ulteriormente, in via gradata, richiamava l'art. 66 c.g.c. e rappresentava che, anche se il danno fosse identificato nell'adozione della delibera di dissesto del 18.06.2016 e da tale data decorresse la prescrizione, la Procura aveva notificato l'atto di messa in mora in data 17.06.2021 e il ricorso era depositato il 20.10.2023, con notifica l'8.11.2023. Pertanto, pur volendo applicare la sospensione dei termini straordinaria covid, risulterebbe comunque decorso il termine di prescrizione, previsto dalla normativa richiamata, in quanto l'unico termine di sospensione eventualmente applicabile sarebbe quello dall'8.03.20 all'11.05.2020 e non, come erroneamente affermato dalla Procura e ribadito

dal Giudice in decreto, dall' 08.03.2020 al 31.08.2020. Ed in ogni caso, richiamando giurisprudenza della Corte, la sospensione si applicherebbe solo a termini processuali e non a termini ricadenti in data successiva.

Ciò posto, rispetto all'opposizione proposta dalla Procura la difesa del resistente la riteneva inammissibile in quanto era proposta un'opposizione generica che non contestava i singoli capi del decreto e quelli non opposti nei 30 giorni dalla notifica del decreto sarebbero ormai non più opponibili.

Inoltre nella memoria era affermata l'infondatezza dell'opposizione proposta e, avendo la Procura richiesto l'accoglimento del ricorso originario, erano ribadite e riproposte le eccezioni formulate nella precedente comparsa di risposta.

Innanzitutto erano riportati i motivi di fatto, secondo i quali la Procura addebiterebbe il dissesto solo al periodo dal 2010 al 2014, escludendo l'anno 2009 di gestione commissariale, l'ultima parte del 2014 e la prima del 2015 sempre di gestione commissariale, nonché la restante parte del 2015 e la prima metà del 2016 di amministrazione a guida di un altro sindaco. Allo stesso modo si contestava la scelta di escludere da responsabilità i revisori dei conti.

Nella comparsa erano individuate tre fasi, dal 15.04.2010 al 30.05.2014, dal 30.05.2014 al 15.06.2015 e dal 16.06.2015 al 18.06.2016.

Per ciascuna di queste fasi erano indicate le circostanze che non sarebbero state tenute in debito conto dalla Procura.

Relativamente ai motivi di diritto, la difesa escludeva la responsabilità del sindaco Falco e della Giunta, non avendo tenuto alcuna condotta gravemente colposa tale da contribuire al dissesto. Sul punto si riportava l'iter

amministrativo dell'adozione degli atti economici fondamentali per distinguere i compiti dei dirigenti. Qualora questi ultimi occultino o modificano i dati in buona fede, per incapacità, o con dolo, di cui solo loro avrebbero conoscenza e contezza, verrebbe falsata l'intera catena dei controlli e sarebbe giocoforza imputare ai medesimi, e non al livello politico, una grave responsabilità.

Diversamente da quanto asserito dalla Procura, evidenziava che l'intervento dell'ANAC vi sarebbe stato solo perché un consigliere di minoranza, la Dott.ssa Maria Paoletta, moglie del Dott. Casaburo Francesco, aveva effettuato alcune segnalazioni, chiedendo che l'Autorità Anticorruzione verificasse le numerose illegittimità riguardanti svariati appalti: mensa scolastica, raccolta rifiuti, ecc.

Inoltre, al contrario da quanto sostenuto dalla Procura, l'ingerenza della criminalità organizzata sarebbe stata determinata non dalla Amministrazione Falco ma sempre da quella successiva a guida del sindaco Monopoli, che di fatto era stata, poi, sciolta per infiltrazione camorristica (si richiama al riguardo la relazione di scioglimento del Ministero dell'Interno).

Sosteneva inoltre che se si fosse potuto evitare il dissesto, anche in applicazione degli artt. 193 – 194 TUEL, alcuna responsabilità sarebbe imputabile all'amministrazione a guida Falco.

Faceva presente che il sindaco Monopoli, all'inizio del suo mandato, non aveva redatto la relazione di inizio mandato, ai sensi del citato art. 4 bis, sebbene svolgesse anche la funzione di assessore al bilancio: questo adempimento gli avrebbe consentito di rimediare agli errori del commissario

Contarino e di rimodulare il piano di riequilibrio, presentando la relativa delibera di rimodulazione del ripiano del maggior disavanzo da riaccertamento straordinario dei residui nei sessanta giorni successivi alla relazione di inizio mandato, ai sensi dell'art. 3, commi 15 e segg., D.lgs. n. 118/2011. In tal modo il sindaco Monopoli avrebbe precluso al Comune la possibilità di ricorrere alle procedure di riequilibrio finanziario vigenti ed il dilazionamento degli eventuali debiti in 30 anni. Prima di dichiarare il dissesto, sarebbe stato necessario, inoltre, accertare analiticamente e contabilmente che l'ente, ex art. 244 TUEL non potesse "garantire l'assolvimento delle funzioni e dei servizi indispensabili" (c.d. dissesto per ragioni funzionali), ovvero che esistessero "nei confronti dell'ente locale crediti liquidi ed esigibili di terzi cui non si potesse fare validamente fronte con le modalità di cui all'articolo 193, nonché con le modalità di cui all'articolo 194 per le fattispecie ivi previste" (c.d. dissesto per ragioni finanziarie). Ma tanto, nel caso di specie, non sarebbe avvenuto.

Sosteneva che le conclusioni del Commissario ad Acta nell'approvazione della delibera n. 108 del 28.05.2016, con oggetto: Schema di Bilancio di previsione 2016/2017/2018 – Impossibilità a garantire il pareggio di bilancio, sarebbero viziate da un manifesto conflitto di interesse.

Evidenziava che il comune non avrebbe mai utilizzato lo strumento dell'anticipazione di cassa, anzi, a fine di ogni anno risulterebbe esservi sempre stata una liquidità di cassa.

Inoltre, evidenziava che la stessa situazione debitoria prospettata dall'assessore Poliso, che aveva portato al dissesto finanziario, non

rispecchiava la realtà, e tanto sarebbe stato dimostrato proprio dall'attività successiva dell'OSL (Organismo Straordinario di liquidazione).

Infatti, in data 15.01.2018, l'OSL effettuava la prima revisione dei residui passivi per effetto della quale il passivo deliberato, in sede di dissesto, di € 43.279.987,44, si riduceva a € 7.125.868,90 (era richiamato l'estratto del Verbale di deliberazione dell'OSL n. 15 del 15.01.18).

Secondo la difesa dall'attività dell'OSL si evincerebbe inoltre che se le gestioni immediatamente precedenti al dissesto, quali quella con commissario Contarino, ed in particolare quella a guida sindaco Monopoli avessero proceduto a: a) una reale analisi della capacità di riscossione; b) un'approfondita analisi del contenzioso; c) una maggiore capacità di ridurre al minimo gli effetti patologici dei debiti fuori bilancio, il dissesto sarebbe stato senza dubbio evitato.

Nel merito della sussistenza di responsabilità, la difesa riteneva poi che la Procura non tenesse nel debito conto il contesto ambientale ed amministrativo, connotato anche da diversi scioglimenti dell'ente con gestioni straordinarie dal 2010 al 2014.

In particolare, evidenziava che il Casaburo era nominato assessore del Comune di Caivano il 19.07.12, ma diveniva pienamente operativo solo a settembre 2012, con assegnazione delle deleghe, "Ambiente ed Innovazioni Tecnologiche". Egli ricopriva tale ruolo sino al 9.06.2014 (con una breve pausa tra il 28.11.12 ed il 10.12.12) quando, in contrasto con la gestione del sindaco pro tempore, era da questi sfiduciato.

Durante il suo mandato, il Casaburo approvava solo i seguenti atti: a) DGM

327 del 30/11/2012: approvazione rel. Illustrativa del conto consuntivo es. 2011; b) DGM 120 del 12/04/2013: approvazione rel. Illustrativa del conto consuntivo es. 2012 (da considerarsi delle mere prese d'atto della gestione economica di quelle annualità non essendo l'assessore né partecipe né a conoscenza dei fatti accaduti in quelle annualità. c) DGM. 353 del 21/11/2013, approvazione schema di bilancio di previsione anno 2013, con i pareri favorevoli del Responsabile Servizi Finanziari, in ordine alla regolarità tecnica e contabile, espressi ai sensi dell'art. 49, comma 1 del D.lgvo 267/2000 e rispetto al quale, non risulta nessuna segnalazione di irregolarità da parte di: a) organismi di controllo interni; b) revisori dei conti; c) segretario generale; d) commissioni consiliari; e) consiglieri di opposizione.

L'assessore Casaburo non avrebbe, dunque, approvato le deliberazioni maggiormente significative per il governo dell'ente, così come definite dalla Procura, cioè gli schemi di bilancio preventivo dal 2011 al 2014, avendo approvato solo lo schema di bilancio del 2013 ma non anche la sua relazione illustrativa ed il conto consuntivo 2013. Pertanto, non avrebbe avallato nessuna previsione di entrata sovrastimata e non avrebbe potuto controllare quello realizzato con tale schema di bilancio di previsione del 2013 che, tra l'altro, approvato in C.C. presentava il parere positivo dei revisori dei conti.

Inoltre, per prassi consolidata la figura di collegamento tra la giunta ed i revisori era l'assessore al bilancio, che si coordinava con il sindaco e il segretario generale. Il parere dei revisori, poi, di prassi non arrivava in giunta ma veniva allegato agli atti di approvazione del C.C. ed era, pertanto, il C.C. comunale ad averne conoscenza.

Peraltro, l'organo deputato all'approvazione del bilancio era il consiglio comunale e nell'ambito degli atti, quali linee programmatiche, bilanci, consuntivi, non emergeva nulla in relazione alla riscossione o alle questioni contestate dalla Procura.

Per quanto concerne la tematica dei fitti del "Parco verde", si faceva presente che: a) nelle sedute di consiglio inerenti all'approvazione del bilancio previsionale e del consuntivo né in altre sedute alle quali aveva partecipato il dott. Casaburo sarebbe stato mai sollevato il problema dei fitti del Parco verde né sarebbero stati dati indirizzi in tal senso; b) nelle sedute di giunta alle quali aveva partecipato il dott. Casaburo, tale problematica non era stata mai sollevata né dal sindaco né dagli assessori al bilancio né dal segretario dell'ente né dai dirigenti responsabili al patrimonio e alla contabilità, tutte figure molto più titolate e a conoscenza degli atti, essendo il dott. Casaburo laureato in medicina.

Inoltre la Procura non avrebbe tenuto conto del fatto che il Casaburo aveva la delega "Ambiente, ecologia ed innovazioni tecnologiche" e nel corso del suo mandato si era dovuto occupare dell'emergenza rifiuti, e fronteggiare una situazione di stallo della gara di appalto per la raccolta dei rifiuti, ed occuparsi del caso noto alle cronache "cavolfiori gialli/ Don Maurizio Patriciello/ Caivano epicentro terra dei fuochi / Intervento della politica Nazionale/ manifestazioni continue di protesta della popolazione / panico da allarme tumori per alimenti tossici da fronteggiare".

Infine, si contestava la sussistenza del nesso causale tra l'operato del dott. Casaburo e il dissesto finanziario, rispetto al quale la Procura non avrebbe

fornito alcuna prova.

Conseguentemente, si riteneva corretto quanto deciso dal giudice monocratico.

Nella comparsa erano formulate richieste istruttorie ed in particolare di una CTU per accertare se effettivamente vi fossero i presupposti del dissesto finanziario e in che misura i chiamati in giudizio avessero posto in essere un'attività gravemente colposa causa di detto dissesto.

In conclusione, la difesa chiedeva di voler *«accogliere l'opposizione incidentale, con dichiarazione di inammissibilità del procedimento azionato ex art. 133 C.G.C. ed in subordine della intervenuta prescrizione dell'azione.*

Dichiarare il ricorso in opposizione della Procura inammissibile per eccessiva genericità dello stesso o comunque dichiarare non più opponibili i capi del decreto non specificamente opposti nei 30 giorni dalla notifica del decreto. Rigettare comunque il ricorso in opposizione della Procura, perché infondato in fatto ed in diritto e non provato, con conferma del decreto opposto. Con vittoria di spese e competenze di lite, con attribuzione al procuratore anticipatario.

Laddove ritenuto necessario, in accoglimento dell'istanza istruttoria, disporre CTU e/o VERIFICAZIONE contabile, ponendo i quesiti sopra indicati.

Nella denegata ipotesi di accoglimento del ricorso in opposizione, si chiede la riduzione, nei confronti del Dott. Casaburo, dell'applicazione della sanzione pecuniaria nella misura minima consentita dalla legge, per le motivazioni suesposte».

[D] In data 6 marzo 2024 il sig. Semonella depositava la propria comparsa di risposta, nella quale eccepiva che l'opposizione sarebbe inammissibile, improponibile e infondata, perché il decreto del giudice monocratico sarebbe congruamente motivato.

In via preliminare, il convenuto si riportava a tutte le domande, difese ed eccezioni formulate innanzi al giudice monocratico.

Nel merito la difesa riteneva che il resistente non avrebbe in alcun modo contribuito al verificarsi del dissesto dell'ente.

Innanzitutto, sarebbe assente qualsivoglia nesso eziologico tra la condotta del comparente e il dissesto dell'ente per il brevissimo lasso di tempo durante il quale il comparente, di professione geometra, aveva svolto il suo mandato politico, ovvero solo dal 16.01.2013 al 27.11.2013 e dal 11.12.2013 al 19.06.2014, nella qualità di Assessore alla Manutenzione, Edilizia scolastica, Polizia Locale e tutela animali.

Peraltro, come rilevabile dallo stesso ricorso, la situazione preesistente al breve periodo in cui era stato assessore il Semonella era già particolarmente deteriorata, coprendo quasi un decennio dal 2006 al 2015, sicché alcun determinismo causale ai fini del dissesto potrebbe essere ricondotto al brevissimo mandato politico espletato dallo stesso.

Ma, soprattutto, si sosteneva che il Semonella non avesse posto in essere alcuna condotta gravemente colposa in quanto lo stesso, semmai, sarebbe stato indotto in buona fede da rappresentazioni errate degli organi gestionali dell'ufficio tecnico all'uopo preposti ai necessari controlli tecnici e gestionali (si richiamava l'art. 1, c. 1-ter, l. n. 20/1994). Le delibere di approvazione dei

bilanci del Comune di Caivano, invero, erano state adottate previo positivo controllo di regolarità contabile effettuato dagli organi di controllo all'uopo preposti.

In particolare, per quale che concerne la posizione del Semonella, quanto all'anno 2013, la deliberazione n. 353 del 21.11.2013 aveva approvato il progetto di bilancio di previsione per l'esercizio 2013 sulla base del parere favorevole del Responsabile del settore Ragioneria e Finanze e Serv. Finanziari dott. Gennaro Sirico reso in data 20.11.2013, attestante la regolarità tecnica e contabile ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000.

Analogamente, con la deliberazione n. 120/2013 era approvato il rendiconto consuntivo riferito al 2012 sulla base del parere favorevole del Responsabile del settore Ragioneria e Finanze e Serv. Finanziari dott. Gennaro Sirico reso in data 12.04.2013 e, da ultimo, la deliberazione n. 145 del 29.04.2014 di approvazione del conto consuntivo anno 2013, sempre sulla base del parere favorevole del Responsabile del settore Ragioneria e Finanze e Serv. Finanziari dott. Gennaro Sirico reso in data 28.04.2014.

Nel ricorso la Procura aveva fatto riferimento ad una gestione sconsiderata e caotica, che avrebbe costituito "terreno fertile per la fortissime ingerenze della criminalità organizzata", con particolare riferimento alla vicenda degli alloggi del Parco Verde di Caivano.

Ma, sul punto, la difesa sottolineava le iniziative assunte dal Simonella per contrastare la criminalità organizzata.

Nel 2013, in occasione del breve mandato assunto quale Assessore alla Manutenzione, Edilizia scolastica, Polizia Locale e tutela animali, erano stati

messi in campo una serie di importanti interventi per ristabilire la legalità nel Parco Verde e contrastare la criminalità organizzata: ad esempio, svariati interventi di demolizione di opere abusive, anche realizzate dai clan camorristici all'interno del Parco verde (delibera n. 91 del 21.03.2013, determinazioni nn. 968 del 07.06.2013, 1739 del 24.10.2013, 171 del 27.01.2014, 1292 del 26.07.2013), ordinanze di sgombero dei locali abusivamente occupati sempre all'interno del Parco verde. Si sarebbe trattato di interventi assai impopolari, ma resi necessari per il ripristino della legalità in un'area disastrosa ed ai quali grande risalto era stato dato dalla stampa locale.

Infine, si ribadiva l'eccezione di prescrizione perché la dichiarazione del dissesto finanziario risaliva al 18.06.2016, l'atto interruttivo della prescrizione era stato notificato in data 17.06.2021, indi nel termine quinquennale. E, tuttavia, il ricorso introduttivo del presente giudizio sarebbe stato notificato solo in data 08.11.2023, decorsi quindi i due anni (dal 17.06.2021) e comunque decorsi 7 anni dal *dies a quo*, ovvero la data di dichiarazione del dissesto.

La difesa concludeva chiedendo di voler rigettare le richieste formulate dalla Procura e, in subordine, di ridurre l'addebito, l'entità del risarcimento e delle sanzioni interdittive e pecuniarie.

[E] In data 13 marzo 2024 depositava la propria memoria il convenuto De Rosa, ripercorrendo innanzi tutto la vicenda innanzi al giudice monocratico. Di tale giudice difendeva l'operato, ritenendo che avesse correttamente rilevato la necessità di un pregiudiziale accertamento giudiziale che imputasse il dissesto alle condotte dolose o gravemente colpose dei convenuti. Rispetto

alla Procura, la difesa rilevava che questa aveva censurato il decreto sul punto della necessaria pregiudizialità di un pregresso giudizio, ma nessuna censura era stata mossa contro la parte della decisione nella quale il giudice monocratico aveva ritenuto che non vi fossero elementi comprovanti la responsabilità sanzionatoria.

Nel merito, erano riproposte le eccezioni sulla condotta e sull'elemento psicologico formulate nella memoria del giudizio innanzi al giudice monocratico.

Il De Rosa evidenziava di aver ricoperto in maniera discontinua la carica di assessore per meno di 18 mesi e di aver contribuito ad approvare lo schema di bilancio di previsione per il solo anno 2011. Sul punto richiamava la giurisprudenza che, ai fini dell'addebito di responsabilità del dissesto, reputava di poter individuare la colpa grave solo per coloro che avevano espresso voto favorevole sui documenti di previsione e rendiconti riferibili ad almeno due esercizi finanziari. Trattandosi di responsabilità sanzionatoria, resterebbe ferma la necessità di riscontrare gli elementi, quale quello dell'elemento psicologico almeno della colpa grave, nonché il nesso di causalità.

Nel caso del convenuto, l'assenza di indici rivelatori di una situazione finanziaria prossima al verificarsi del dissesto dell'ente, dichiarato dopo cinque anni, avallata dai pareri positivi degli organi di competenza e dall'assenza di richieste correttive dalla Sezione contabile regionale di controllo, non rendevano all'epoca prevedibile la configurazione di un dissesto come conseguenza verosimile dell'approvazione dello schema di

bilancio di previsione dell'anno 2011.

Inoltre, osservava che, quanto alla iscrizione in bilancio della notevole massa di residui attivi che alimentavano fittiziamente l'avanzo di amministrazione, la competenza resterebbe in capo ai responsabili dei servizi finanziari, a cui spetta il compito di garantire il controllo sugli equilibri finanziari. Allo stesso modo, dovrebbe individuarsi la competenza in materia di debiti fuori bilancio. Pertanto, trattandosi di atti rientranti nella competenza degli uffici tecnici, il deducente richiama l'esimente politica ai sensi dell'art.1, comma 1 ter, l. 20/1994.

Pertanto, evidenziava che il De Rosa era cessato dalla carica prima dell'entrata in vigore del d.lgs. 118/2011, introducendo i principi della contabilità armonizzata: in proposito osserva che delle sedici violazioni individuate dal CTU della Procura quali cause del dissesto, la maggior parte deriverebbe proprio dall'applicazione della nuova normativa.

In ogni caso, analizzando dette violazioni, nessuna sarebbe riconducibile al convenuto. Con riguardo al bilancio di previsione per il 2011, si rammentava che l'approvazione del bilancio è di competenza del consiglio comunale e la giunta ha soltanto un ruolo propulsivo endoprocedimentale. La predisposizione dello schema di detto bilancio sarebbe avvenuta in modo legittimo e corretto e alla delibera di Giunta di approvazione dello schema seguiva anche il parere favorevole del collegio dei revisori dei conti. Nelle more dell'approvazione del bilancio da parte del consiglio comunale, peraltro, il convenuto cessava dall'incarico di assessore.

Inoltre, la difesa contestava la generica censura mossa dalla Procura di assenza

di azione e/o iniziativa volta ad aumentare la capacità di riscossione delle entrate dell'ente. Infatti, il De Rosa avrebbe contribuito ad adottare le seguenti deliberazioni, concrete ed indispensabili per migliorare la percentuale di riscossione dei tributi locali: - atti di affidamento della riscossione volontaria e coattiva dell'IMU e della TARSU; - atti di affidamento della riscossione volontaria e coattiva delle entrate patrimoniali; - deliberazione della G.M n. 289 del 30.12.2010, con oggetto Approvazione del progetto obiettivo per il riaccertamento generale dell'ICI, TARSU e Acquedotto.

Peraltro era richiamato il parere del collegio dei revisori, di cui al verbale n. 9 del 28.12.2012, secondo il quale erano rispettati i parametri di riscontro di deficitarietà strutturale disposti con decreto del Ministro dell'interno del 24.09.2009, erano stati cancellati i residui attivi e passivi con un saldo positivo, non era richiesto alcun provvedimento correttivo per ristabilire la sana gestione finanziaria e contabile, c'era un considerevole incremento della riscossione TARSU ed una notevole economia di spesa.

Pertanto, si evidenziava l'assenza di indici idonei a rendere palese una situazione finanziaria gravemente deficitaria, di cui gli amministratori non avrebbero potuto avere piena conoscenza e prontezza, soprattutto in assenza dei correttivi proposti da parte della Sezione Regionale di Controllo della Corte dei Conti, laddove necessari a ristabilire la sana e corretta gestione finanziaria e contabile dell'ente.

Erano richiamate le azioni che la Giunta, nel periodo di attività del convenuto, aveva posto in essere per riportare l'assetto gestionale in un quadro di maggior efficienza. Si rimarcava, quindi, che non vi sarebbe prova di alcuna condotta

omissiva che abbia contribuito al dissesto.

Nella memoria poi si contestavano le censure relative alla carenza di disponibilità di cassa, all’aver dichiarato la sussistenza dei parametri di deficitarietà strutturale inferiori al 50% nonostante la gravissima situazione di bilancio e si rilevava, rispetto a quelle relative alla gestione degli appalti, che l’ANAC faceva riferimento ad un periodo in cui lo stesso non era più assessore.

Infine, la difesa rilevava che la sanzione pecuniaria, odiernamente chiesta dalla Procura nel suo massimo edittale, era stata introdotta con la novella di cui all’art. 3 L. 213/2012 del 7.12.2012, di conversione del D.L. 174/2012 del 10.10.2012, quindi in un tempo successivo alla supposta commissione delle violazioni contestate.

Alla luce delle argomentazioni esposte, il convenuto riteneva infondata la domanda della procura e, comunque, considerato il periodo limitato di tempo della sua attività, in via subordinata, rilevava che sarebbe applicabile il minimo edittale della sanzione.

In conclusione, il De Rosa chiedeva di «*in via principale:*

- rigettare la domanda proposta in danno nei confronti del dott. Antonio De Rosa, siccome infondata in fatto ed in diritto e, per l’effetto, archiviarne la posizione;

in via graduata:

- laddove ritenute fondate le accuse mosse dall’organo requirente, respingere la richiesta di irrogazione della sanzione pecuniaria di cui all’art. 248 comma 5 TUEL;

in via ancor più gradata:

- esercitare i poteri riduttivi, irrogando la sanzione pecuniaria ex art. 248 comma 5 al minimo edittale».

[E] In data 22 marzo 2024 depositava la propria memoria il convenuto Pinto, che, dopo aver ripercorso la vicenda, si soffermava sulla legittimità del decreto opposto in quanto riteneva necessario l'accertamento in relazione alla sussistenza di un danno.

Sottolineava, in ogni caso, la rilevanza della vicenda dei mancati incassi in relazione al Parco Verde, i cui responsabili erano identificati dalla sentenza n. 486/2023, tra i quali non c'era il convenuto.

Nel merito, innanzitutto la difesa riproponeva la questione della possibile violazione dell'art. 4, settimo protocollo della CEDU, inerente il principio del “ne bis in idem”, per cui non sarebbe possibile attribuire le medesime competenze sul medesimo fatto a più giudici. Ciò in riferimento al fatto che il convenuto era già stato sottoposto, innanzi al giudice ordinario, ad una richiesta di incandidabilità e il procedimento si era concluso con il rigetto dell'azione (sentenza Tribunale Napoli Nord, I sezione civile, n. 3167/2018).

Mentre la Corte dei conti non avrebbe alcuna competenza esclusiva in materia di incandidabilità, ai sensi dell'art. 248 TUEL.

Il giudice ordinario rimarrebbe, infatti, il giudice naturale sui diritti di status.

Trattandosi di autonoma azione sanzionatoria, diversa da quella di responsabilità, tanto dovrebbe far ritenere che il giudice ordinario sia quello competente a pronunciarsi sull'impossibilità a ricoprire cariche elettive.

Se si sostenesse, al contrario, la competenza esclusiva della Corte dei Conti

verrebbe a mancare la tutela per il privato, che vedrebbe compromessa la sua aspirazione a ricoprire una carica pubblica, con violazione dell'art. 24 della Costituzione; se, invece, si ritenesse che esistano due giudici in grado di pronunciarsi sulla medesima vicenda, si potrebbe giungere a sentenze tra loro contrastanti e in base ai procedimenti fondati su regole diverse. Conseguentemente, dovrebbe asserirsi la violazione del Trattato e i principi del diritto europeo, a cui il codice del processo contabile, all'art.2, nondimeno, afferma di ispirarsi.

Il convenuto chiedeva, pertanto, la sospensione del giudizio e il rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia Europea, per porre il seguente quesito: *“se sia possibile nel sistema italiano ipotizzare l'esistenza di due diverse azioni con il medesimo contenuto, la prima attivata davanti al Giudice contabile dalla Procura della Corte dei Conti e la seconda da parte del privato che ne sia stato eventualmente leso davanti al Giudice ordinario per la dichiarazione della impossibilità di chi si è reso responsabile del dissesto di una amministrazione locale di ricoprire cariche pubbliche per 10 anni”*.

Nella memoria era poi riproposta l'eccezione di prescrizione. Innanzitutto, la difesa non reputava che l'atto del Comune, nel quale si prospettava l'applicazione dell'art. 248 TUEL, potesse interrompere la prescrizione, stante la titolarità dell'azione in capo alla Procura e non all'ente. Inoltre, non sarebbe applicabile la sospensione del decorso della prescrizione prevista dal d.l. 18/2020, non trattandosi di responsabilità risarcitoria. Il *dies a quo* dovrebbe poi essere individuato nel momento in cui si verifica il fatto dannoso e non nel momento della dichiarazione di dissesto.

Nel merito, il Pinto rilevava che la contestazione a suo carico riguarderebbe la partecipazione con voto positivo a soli tre atti deliberativi: due di essi si riferivano all'approvazione del conto consuntivo, quello del 2011 – avvenuto con la delibera di G.M. 327 del 30 novembre 2012 – e quello del 2013 – avvenuto con la delibera n. 145 del 29 aprile 2014, l'altro era la delibera di giunta n. 353 del 21 novembre 2013 con cui era approvato lo schema di bilancio di previsione del 2013.

Gli atti sarebbero stati approvati, secondo la Procura, con costante ritardo e questo avrebbe portato alla “sostanziale inattendibilità delle stime di bilancio non formulate sulla base di elementi accertati”. Il convenuto però sosteneva che la delibera di approvazione del bilancio consuntivo neppure sarebbe qualificabile come atto a contenuto provvedimentale a fronte del quale possano sussistere interessi legittimi. Non sarebbe neppure un atto di organizzazione amministrativa in senso proprio, poiché non esprimerebbe discrezionalità amministrativa. Si tratterebbe di un mero atto di ricognizione, su cui non potrebbero incidere eventuali scelte dell'indirizzo politico dell'amministrazione.

Le delibere in questione si esaurirebbero all'interno di procedimenti amministrativi dell'ente, sarebbero una mera fase e non sarebbero produttivi di effetti direttamente. Si tratterebbe di semplici proposte di deliberazione rivolte al consiglio comunale.

Inoltre, il convenuto richiamava l'art. 1 l. 20/1994, secondo la quale è esclusa la gravità della colpa se il fatto dannoso deriva dall'emanazione di un atto vistato e registrato in sede di controllo di legittimità, ritenendo che tanto si

dovesse ritenere nel caso di specie, con riferimento ai responsabili degli uffici e all’organo di revisione.

Il convenuto si riportava alla relazione dei revisori sul rendiconto 2011, dove nella stessa vi erano solo osservazioni formali e dove si leggeva che la sezione di controllo della Corte dei conti non aveva richiesto provvedimenti correttivi per ristabilire la sana gestione finanziaria e contabile.

Nella memoria, poi, la difesa si soffermava anche sul mancato addebito di responsabilità nei confronti del commissario prefettizio, che però avrebbe approvato il bilancio 2015 in modo identico, quanto alla struttura, a quello dell’anno precedente e sempre col parere positivo dei revisori dei conti.

Sui ritardi nell’approvazione dei rendiconti, il convenuto faceva notare che il rendiconto 2013 era stato approvato entro il termine previsto, mentre quello del 2011 era stato approvato nel novembre 2012, ma il medesimo era diventato assessore solo nel settembre 2012.

Sulla mancata emanazione di atti di indirizzo nella memoria, si rilevava che gli assessori non sarebbero organi di governo, perché lo sono il sindaco e la giunta nella sua collegialità. Pertanto, al convenuto, quale singolo assessore, non potrebbe imputarsi tale mancanza e soprattutto in ragione del fatto che il Pinto rivestiva l’incarico di assessore ai servizi sociali e alla tutela degli animali.

Infine, la difesa formulava alcune considerazioni sul dissesto, causato da un vasto contenzioso non emerso e dalla massa debitoria non riscuotibile, in parte dovuta alla vicenda del Parco Verde.

Il convenuto concludeva chiedendo il rigetto della opposizione proposta dalla

Procura.

[F] In data 26 marzo 2024 depositava la propria memoria il convenuto Falco, che, ripercorsa la vicenda, sosteneva l'infondatezza dell'azione della Procura per mancanza dei presupposti di fatto e di diritto. La difesa rappresentava che il convenuto era cessato dalle funzioni di sindaco due anni prima del dissesto. In ogni caso, non sussisterebbe la colpa grave vertendosi in materia di imputazioni contabili rispetto alle quali vi era l'affidamento del Sindaco sull'istruttoria posta in essere da tutti i competenti uffici contabili dell'ente, fondata su tutti i necessari pareri, tutti favorevoli, rilasciati dagli Uffici e dai Revisori, nonché in assenza di rilievi del Segretario Generale. In tale contesto procedimentale sarebbe inconfigurabile l'elemento soggettivo della omessa vigilanza a carico dell'organo politico, estraneo a competenze tipicamente ed esclusivamente dirigenziali e gestionali, quali quelle concernenti il dissesto di un Ente. Da ciò deriverebbe anche l'inesistenza del nesso causale.

L'insussistenza della responsabilità emergerebbe anche dai bilanci, che erano allegati, i quali erano tutti muniti dei visti e dei pareri di regolarità contabile – finanziaria.

Peraltro, descritto l'iter per l'approvazione dei bilanci, non si comprenderebbe il motivo per il quale il giudizio era proposto solo nei confronti di una parte degli organi politici coinvolti. La responsabilità dell'organo politico poi non potrebbe essere disgiunta da quella dell'organo dirigenziale, finanziario e di revisione del comune.

Nella memoria la difesa si soffermava sulla predisposizione dei bilanci da parte del responsabile del servizio finanziario, che ne verifica la veridicità

delle previsioni di entrata e la compatibilità delle previsioni di spesa.

Non risulterebbe neanche vero che vi fosse una carenza nella disponibilità di cassa, sulla base di ciò che risulta dagli atti richiamati. Fino al 31.12.2011 il fondo di cassa risalente alla gestione del commissario prefettizio risulterebbe triplicato.

Si sottolineava la distinzione delle competenze stabilite dal TUEL. Pertanto, sarebbe non fondato l'addebito rivolto al sindaco per carenza delle relative competenze e conseguenti responsabilità.

Si richiamavano le disposizioni in materia di dissesto.

Nella memoria il convenuto Falco eccepiva altresì la prescrizione, sul presupposto che il *dies a quo* dovesse farsi risalire al momento della cessazione dall'incarico di sindaco, avvenuto due anni prima della dichiarazione di dissesto. Peraltro, sosteneva che potrebbe riconoscersi effetto interruttivo della prescrizione soltanto la notifica del ricorso, che era avvenuta l'8 novembre 2023.

In ogni caso, anche tenendo conto della delibera di dissesto del 18 giugno 2016, sarebbe comunque tardiva la notifica dell'atto interruttivo avvenuta il 19 giugno 2021, non valendo la sospensione della prescrizione prevista dalla normativa Covid 19.

Il convenuto insisteva poi nella richiesta di nomina di CTU per le necessarie attività istruttorie e chiedeva l'integrazione del contraddittorio nei confronti di altri soggetti indicati nella memoria. Infine, lamentava la violazione del principio di proporzionalità, avendo la Procura richiesto l'applicazione del massimo edittale delle sanzioni.

In conclusione, la difesa chiedeva: *«Nel merito ed in via principale: respingere, siccome inammissibile e infondato, il ricorso in opposizione della Procura e la richiesta risarcitoria avanzata nei confronti del resistente e confermare la decisione n. 1/2024, per le ragioni di cui in narrativa, con ogni conseguenza di legge;*

Nella denegata ipotesi, in via pregiudiziale:

1) accertare e dichiarare la non integrità del contraddittorio e disporre l'integrazione nei confronti di: 1) Responsabile Ragioneria e Finanze Dr. Gennaro Sirico; 2) Segretario Generale Dr. Vittorio Ferrante; 3) Responsabile Affari Generali dr. Biagio Fusco; 4) Commissario Straordinario Antonio Contarino; 5) Organo di Revisione Contabile; 6) nei confronti del Sindaco Simone Monopoli dal 16.6.2015 al 18.9.2017; nonché nei confronti dei seguenti ed ulteriori soggetti, come dianzi precisati: Alberico Rosa; Angelino Pasquale; Angelino Vincenzo; Aquilone Maria Consiglia; Carofilo Giuseppe; De Gaudio Raffaele; Emione Francesco; De Stefano Antonio; Di Michele Luigi; De Cristofaro Domenico; Fusco Salvatore, Orsini Angela; Ponticelli Angela, Purcaro Alfredo; Pinto Enzo; D'Agostino Pompeo; Semonella Vincenzo; Cerbone Giovanni; Di Napoli Giulio; Schizzo Jluska; Ummarino Alessandro; Bellastella Diana; Castaldo Claudio; Falco Luigi; Mascolo Vincenzo; Ponticelli Giuseppe, Sorrentino Filomena; Orefice Annunziata; Cantone Lina; Baldi Antonio; Fiorucci Marco; Poliso Rosario; Iommelli Maria; per le ragioni di cui in narrativa e con ogni effetto e conseguenza di legge;

2) accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione del diritto risarcitorio-

sanzionatorio per danno pubblico-erariale per le ragioni di cui in narrativa e con ogni effetto e conseguenza di legge; al riguardo, in via subordinata e nella denegata ipotesi in cui si ritenga applicabile all'azione della Procura contabile la sospensione dei termini per l'emergenza Covid-19, si chiede, per le esposte ragioni, di sollevare questione di costituzionalità dinanzi alla Corte costituzionale, per violazione degli artt. 2, 3 e 24 cost., con ogni conseguenza di legge;

Nel denegato caso di riconoscimento di responsabilità e superamento delle eccezioni che precedono, in ogni caso:

1) esercitare i poteri istruttori (CTU e Verificazione) e accertare l'erronea ed apodittica quantificazione del danno erariale come operato dalla Procura Regionale, riducendola, in denegata ipotesi, al minimo edittale, per tutte le ragioni di cui in narrativa e con ogni conseguenza ed effetto di legge;

2) esercitare, in ogni caso, il massimo potere di riduzione, sussistendone tutti i presupposti di legge, per le ragioni, tutte, di cui in narrativa;

3) negare in ogni caso, qualsiasi diritto ad interessi ed alla rivalutazione monetaria, in quanto non spettante, per le ragioni, tutte, di cui in narrativa.

Con ogni conseguenza di legge anche in merito a spese e competenze del giudizio.

In via Istruttoria, ci si riserva ogni mezzo di prova opportuno o necessario nei limiti di legge.

Anche a fini tuzioristici e prudenziali, si insiste, in ragione di quanto precede e nella denegata ipotesi, per l'istanza istruttoria affinché l'Ecc.ma Corte acquisisca, ove ritenuto utile ed opportuno, tutta la documentazione utile o

necessaria cui si è fatto riferimento nella ricostruzione che precede, qui per integralmente ripetuta e trascritta, ed agli atti dei competenti enti; nonché per l'istanza di CTU e/o Verificazione per le esposte ragioni».

[G] In data 29 marzo 2024 depositava la propria memoria il convenuto Perna, che riteneva necessario un previo accertamento per il riconoscimento della responsabilità, non essendo possibile l'applicazione delle sanzioni per il solo fatto che vi sia stato un dissesto. La declaratoria di responsabilità peraltro non sarebbe possibile sulla base della consulenza resa alla procura, trattandosi di una consulenza di parte.

Il convenuto aveva avuto l'incarico di Assessore alla pubblica istruzione e nei suoi confronti la responsabilità era rinvenuta nell'aver votato positivamente la DGM n. 237 del 01.08.2012 (approvazione di schema di bilancio previsione 2012); DGM n. 327 del 30.11.2012 (approv. Rel. Illustrativa conto consuntivo es. 2011); DGM 120 del 12.04.2013 (approvazione rel. Illustrativa del conto consuntivo es. 2012).

Richiamato l'iter di approvazione degli schemi e dei bilanci, si riteneva che nessuna responsabilità potesse essere addebitata al convenuto, che non era munito di alcuna cognizione tecnica e che, quindi, relativamente allo schema di bilancio di previsione, redatto dal responsabile dei servizi finanziari, si era limitato alla sua approvazione; quanto poi alla relazione illustrativa del conto consuntivo ed alla sua approvazione, osservava che l'attività compiuta dalla giunta aveva carattere meramente descrittivo, risultando l'approvazione definitiva rimessa al consiglio comunale, raccolto sul punto il parere dell'organo di revisione. Inoltre, entrambi i documenti erano rimessi al

consiglio Comunale per la definitiva approvazione, dopo essere passati indenni dal controllo di legittimità apprestato dal Segretario Comunale.

Sul punto la difesa richiamava l'esimente politica di cui all'art. 1-ter l. 20/1994. E riteneva deporre nel senso dell'insussistenza dell'elemento psicologico.

Peraltro, quanto al nesso causale, sosteneva che la criticità della situazione finanziaria dell'ente era già stabilizzata, come peraltro confermato dallo stesso consulente tecnico della Procura e, quindi, non sarebbe chiaro il contributo che gli odierni evocati in giudizio, tra i quali il dott. Perna, avrebbero posto in essere per determinare il dissesto avvenuto a distanza di oltre un triennio dalla cessazione dell'incarico, avvenuta nel 2013.

In ogni caso, reiterate le eccezioni già sollevate nella precedente fase, il convenuto ribadiva quella di prescrizione dell'azione per la sanzione, dovendosi applicare la disciplina in materia di danno erariale. Ed al riguardo, sussisterebbe un limite invalicabile pari a 7 anni (5 anni per la durata della prescrizione, a cui si aggiungono 2 anni per l'eventuale interruzione del termine prescrizionale). Nella specie, si evidenziava che gli atti interruttivi della prescrizione delegati ai Carabinieri venivano notificati nell'arco temporale tra il 17 ed il 23 giugno 2021. Tenuto conto che la dichiarazione di dissesto era avvenuta con delibera del 18.06.2016, le notifiche effettuate dopo il 18.06.2021 sarebbero da considerarsi avvenute dopo il decorso della prescrizione. Senza considerare che la delega conferita ai carabinieri di costituire in mora gli odierni convenuti, tra i quali il convenuto, sarebbe da considerarsi comunque *tamquam non esset*.

La difesa contestava poi il fatto che la Procura riportasse il dato del mancato recupero delle entrate dagli abitanti del Parco Verde, senza considerare che eventuali iniziative finalizzate a recuperare i fitti avrebbero provocato un sicuro contenzioso, stante l'impossibilità di pagamento spontaneo e l'assoluta indigenza di coloro che vi abitavano, esponendo l'amministrazione ad ulteriori esborsi di denaro, senza nemmeno conseguire risultati concreti di sorta.

Infine, il convenuto faceva presente di aver continuato a svolgere la propria attività e di aver percepito una indennità da assessore dimezzata.

Concludeva quindi chiedendo che *« la Corte rigetti il ricorso in opposizione del decreto n. 14/2024, con sua conferma, così pure tutte le domande proposte dalla Procura della Corte dei Conti, Sezione Giurisdizionale di Napoli nei confronti del resistente, Dott. Bartolomeo Perna, poiché inammissibili, prima ancora che infondate, previa declaratoria di improponibilità dell'azione e di estinzione delle pretese rivendicate da egli per prescrizione. In via meramente gradata, e nella non auspicata ipotesi di condanna, riduca al minimo le sanzioni di cui all'art. 248 Tuel, considerate tutte le circostanze innanzi rappresentate, anche in considerazione dell'indennità di funzione in via dimezzata percepita dal Dott. Perna Bartolomeo».*

[H] All'udienza dell'11 aprile 2024, il pubblico ministero, dott.ssa Licia Centro, rilevava che le difese avrebbero formulato solo due argomenti nuovi con l'opposizione incidentale, quello della estinzione per prescrizione e quello dell'inammissibilità dell'opposizione, per non aver formulato la procura motivi specifici di impugnazione.

Quanto alla eccezione di prescrizione la rappresentante del P.M. ribadiva

l'effetto sospensivo del decorso della prescrizione dovuto alla normativa Covid-19, e in particolare come prevista dall'art. 85 d.l. 18/2020, da applicarsi in senso generale e non solo ai termini strettamente processuali.

Quanto all'inammissibilità dell'opposizione, faceva presente che l'unica motivazione del decreto era quella di ritenere pregiudiziale un precedente accertamento sulle condotte rispetto al procedimento sanzionatorio.

Riposando quindi l'argomento di merito sulla pregiudizialità, il motivo di opposizione sarebbe dato dal richiamo anche alla decisione SS.RR. 47/2022.

Nessuna interferenza potrebbe dedursi dalla delibera della Sezione di controllo citata, che non riguarderebbe il dissesto del Comune.

Il pubblico ministero richiamava poi la documentazione depositata anche nel giudizio innanzi al giudice monocratico e rispetto ad essa chiedeva che il collegio, accolta l'opposizione, si pronunciasse.

Sul nesso di causalità evidenziava che per la giurisprudenza non dovrebbe verificarsi un'indefettibile derivazione eziologica del dissesto dalle condotte dei resistenti, ma sarebbe sufficiente una compartecipazione alla determinazione del dissesto medesimo.

In merito alle eccezioni che lamentavano il ridotto perimetro soggettivo del giudizio, il p.m. rilevava che l'art. 248 TUEL si riferisce solamente agli amministratori; pertanto, la Procura riteneva di evocare in giudizio solo il sindaco e la giunta per la maggiore prossimità della giunta rispetto alla decisione sui bilanci. In ogni caso la norma non considerava in alcun caso i responsabili degli uffici.

Con riguardo alla richiesta di rinvio pregiudiziale alla Corte UE, ai sensi

dell'art. 167 del Trattato per violazione dell'art. 4 del protocollo sul *ne bis in idem*, perché per Pinto vi era già stato un giudizio innanzi al giudice ordinario sull'incandidabilità, il pubblico ministero sosteneva che non sarebbe riscontrabile alcun *ne bis in idem*. Infatti, vi sarebbe diversità fra l'incandidabilità prevista dall'art. 143 TUEL, avente scopo preventivo per condotte collusive con la criminalità organizzata, e l'incandidabilità prevista dall'art. 248 TUEL, avente scopo sanzionatorio. La diversità delle misure e dei beni giuridici tutelati escluderebbe quindi l'ipotesi di *ne bis in idem*.

Per la Procura interveniva ulteriormente il dott. Vitale, il quale richiamava i passi della relazione, redatta dal consulente nominato dalla Procura medesima, ritenuti di maggior rilievo. Da essa emergeva che il dissesto non sarebbe stato imputabile a fattori sostanziali o inefficienze recenti dell'ultimo anno, avendo radici e cause lontane non corrette durante la gestione annuale. Peraltro si richiamava la parte della relazione, nella quale erano illustrate le condotte omissive, ovvero l'inerzia che avrebbe contraddistinto la gestione contabile, nonché le segnalazioni del collegio dei revisori sulle diffuse inosservanze delle normative. In particolare, si dava conto della cancellazione dei residui attivi per un ammontare rilevante, che indicava come le entrate fossero iscritte in eccesso nel bilancio.

L'avv. Rinaldi, per il convenuto Falco, insisteva sul fatto che sarebbe pregiudiziale un precedente accertamento sulle condotte e questo non potrebbe essere rinvenuto nella sentenza n. 486/2023 di questa Sezione.

Inoltre, riteneva che la contestazione della Procura sarebbe generalizzata ed infondata, perché non vi sarebbero condotte omissive e la delibera di dissesto

sarebbe stata adottata due anni dopo la cessazione dall'incarico.

Il difensore riportava quanto argomentato nella propria memoria nel merito e ribadiva l'eccezione di prescrizione, richiamando una sentenza della Corte dei conti su interpretazione restrittiva della norma Covid in relazione alla sospensione del decorso della prescrizione.

L'avv Crispino, per il convenuto Casaburo, insisteva sull'inammissibilità dell'opposizione perché non sarebbe stata impugnata la parte di decreto nella quale si afferma l'assenza di responsabilità. Reiterava la questione di prescrizione dell'azione della Procura. In ogni caso, nel merito rimarcava la mancanza di responsabilità, dell'elemento psicologico e del nesso di causalità, anche in considerazione del fatto che il Casaburo era assessore all'ambiente e la contestazione riguarderebbe l'aver partecipato all'adozione di tre delibere di poco rilievo. In via subordinata il difensore chiedeva la riduzione della sanzione e, in via istruttoria, una CTU contabile.

L'avv. Ardolino, per il convenuto Perna, faceva rilevare che il proprio assistito era stato assessore alla pubblica istruzione per un anno e 6 mesi, fino a maggio 2013 e aveva ricevuto la notifica del ricorso nel 2023. Inoltre, faceva presente, rispetto alla richiesta di applicazione della sanzione, che non aveva goduto dell'indennità per intero.

Nel merito richiamava le argomentazioni già formulate nella memoria e, in particolare, sulla vicenda del Parco Verde di Caivano contestava il fatto che potesse incrementarsi la riscossione.

L'avv. Pinto, per il convenuto Pinto, affermava di non comprendere le ragioni della decisione delle SS.RR. 4/2022, perché la sequenza dovrebbe essere

danno-accertamento della responsabilità-sanzione. Ribadiva la questione del rinvio alla Corte UE e sottolineava che l'art. 248 TUEL non prevede la giurisdizione della Corte dei conti.

Il difensore riproponeva la questione di prescrizione nei termini già esposti nella memoria.

Nel merito contestava che vi fossero stati ritardi nell'approvazioni degli atti.

Infatti, il consuntivo 2013 era approvato il 29 aprile 2013, il bilancio a novembre 2013, ma in quell'anno vi era stato *ex lege* lo spostamento del termine a dicembre 2013.

Richiamava il fatto che la competenza ad approvare i bilanci è del Consiglio comunale ed evidenziava che il convenuto era stato assessore ai servizi sociali e alla tutela degli animali, conseguentemente nessun atto di indirizzo poteva adottare rispetto al bilancio.

Il difensore contestava la delibera di dissesto, perché questo sarebbe stato dichiarato sussistendo soltanto quattro parametri dei dieci previsti dalle norme e contestava l'amministrazione successiva, che, dopo aver preso i voti di chi risiedeva al Parco Verde, si determinava a dichiarare il dissesto proprio per evitare di dover affrontare la questione della riscossione dei canoni di locazione.

L'avv. Rinaldi per il convenuto Semonella si riportava alla memoria e insisteva per il rigetto dell'opposizione.

L'avv. Caianiello, per il convenuto De Rosa, evidenziava che il convenuto era stato assessore al bilancio per poco tempo e aveva partecipato all'approvazione solo dello schema di bilancio 2011. A tal riguardo

richiamava la giurisprudenza siciliana, secondo la quale si deve aver partecipato all'adozione di almeno due atti da riferire a due esercizi finanziari diversi per avere la soglia minima di coscienza della situazione finanziaria.

Peraltro, il dissesto era dichiarato dopo 5 anni dalla delibera alla cui adozione aveva partecipato il De Rosa.

Inoltre, la novella della norma è del 2012, quindi successiva alla cessazione dalla carica del convenuto, al quale potrebbe applicarsi solo la sanzione sullo status.

In ogni caso, in via subordinata, chiedeva la riduzione della sanzione.

L'avv. D'Alterio, per il convenuto Di Napoli, ribadiva il concorso di altri soggetti non evocati in giudizio, del cui apporto chiedeva comunque di tener conto. Faceva rilevare che la riscossione dei canoni sarebbe un'attività che rientra fra quelle gestionali affidate ai dirigenti. Attività da porre in essere senza necessità di atto di indirizzo da parte dell'assessore.

In ogni caso, il convenuto era stato in carica solo 6 mesi e aveva partecipato all'adozione di un solo atto fra quelli contestati.

Da ultimo, il difensore rilevava che era richiesta l'applicazione della sanzione nella misura massima, ma il convenuto aveva percepito un'indennità ridotta.

In replica ai difensori dei resistenti, la Procura affermava che nella quantificazione della sanzione, stante appunto la natura sanzionatoria e non restitutoria, si dovesse tener conto della misura prevista *ex lege* per l'indennità.

Ed inoltre, il fatto che vi fossero i pareri positivi dei revisori dell'ente, tanto non dispenserebbe gli amministratori da responsabilità e richiamava sul punto la sentenza n. 349/2019 di questa Sezione.

Al termine della discussione, la causa era trattenuta in decisione.

Considerato in

DIRITTO

1. Oggetto del giudizio

Il presente giudizio ha ad oggetto l'opposizione *ex art. 135 c.g.c.* proposta dalla Procura presso questa Sezione giurisdizionale avverso il decreto del giudice monocratico n. 1/2024, che decideva sul ricorso presentato per l'applicazione delle sanzioni pecuniarie ed interdittive *ex art. 248, comma 5, TUEL* nei confronti degli odierni resistenti, quali amministratori del Comune di Caivano.

Il giudice monocratico respingeva le eccezioni pregiudiziali, quali quella sulla questione di legittimità costituzionale, quella di richiesta di integrazione del contraddittorio, quella di sospensione in attesa della definizione del giudizio di responsabilità amministrativa e quella di prescrizione dell'azione. Per il resto così decideva: «- *nel merito, si rileva l'assenza di un pregresso accertamento giudiziale che abbia imputato il dissesto alle condotte dolose o gravemente colpose degli odierni prevenuti, fungendo da presupposto di applicabilità delle sanzioni di cui all'art. 248, comma 5, TUEL.*

Ad un attento esame, la richiamata sentenza n. 486/2023 di questa Sezione riguarda una vicenda per lo più diversa e solo in parte sovrapponibile al caso in rilievo. Infatti, detta sentenza, resa all'esito di un giudizio di responsabilità amministrativa, si è limitata a condannare al risarcimento del danno erariale soltanto il Sindaco Falco e non già gli Assessori, - nemmeno evocati in quella sede - senza, dunque, porre in correlazione il dissesto dell'Ente con le

condotte illecite né dell'uno né degli altri.

In ogni caso, anche a voler negare qualsivoglia pregiudizialità con un antecedente accertamento giudiziale, alla stregua del carattere sommario della presente fase monocratica, non è dato rilevare, prima facie, dagli atti di causa, gli elementi comprovanti la prospettata responsabilità sanzionatoria nemmeno dalla delibera della Sezione di Controllo Campania n. 51/2014, del 10.04.2014; detta delibera, infatti, ha accertato, a carico del solo Sindaco Falco, con riferimento all'anno 2013, la mera violazione dell'art. 148, comma 1, TUEL, vale a dire l'inadempimento dell'obbligo di trasmissione del referto semestrale sulla regolarità della gestione e sull'efficacia del sistema dei controlli interni;

- si ritiene, da ultimo, inconferente la formulata istanza di CTU/verificazione, attesa la natura sommaria dei poteri, istruttori e decisorii, attribuiti a questo Giudicante;

- in definitiva, dal mancato accertamento degli elementi propri della responsabilità sanzionatoria, consegue il rigetto del ricorso in epigrafe, con compensazione delle spese di lite in virtù del contrasto giurisprudenziale in atto e della complessità della materia oggetto di scrutinio».

L'ufficio requirente contestava il decreto ritenendo che il rigetto non potesse essere motivato in ragione della ritenuta pregiudizialità, rispetto alla fattispecie attivabile con il rito sanzionatorio, di un precedente accertamento giudiziale. Ritenendo questo l'unico motivo di rigetto, detto ufficio affermava che non risultavano formulabili motivi specifici di opposizione, non essendo rinvenibile, al di là dell'affermazione sul carattere sommario della cognizione,

un ulteriore percorso motivazionale a fondamento della decisione.

2. Giudizio di opposizione e rigetto eccezione di inammissibilità dell'opposizione.

Il rito sanzionatorio disciplinato dagli artt. 133 ss. c.g.c. prevede una prima fase innanzi al giudice monocratico, che viene definita con un decreto motivato, e una seconda fase, eventuale, nell'ipotesi in cui le parti propongano opposizione al collegio.

La giurisprudenza afferma che *«La struttura “bifasica” del giudizio sanzionatorio è, infatti, solo “eventuale” ossia rimessa all’iniziativa del soggetto sanzionato che può decidere anche di non impugnare il decreto emesso dal giudice monocratico; se, diversamente, viene instaurata la fase a cognizione piena, il procedimento deve considerarsi unitario, con la conseguenza che la sentenza che chiude il giudizio assorbe in sé il provvedimento interinale impugnato, sia che si tratti di mera conferma sia che si versi in ipotesi di riforma»* (App. Sez. II, n. 173/2023). In tale ottica l'opposizione non è considerata come un vero e proprio giudizio di impugnazione e la stessa giurisprudenza citata non ritiene che, in presenza di vizi che abbiano interessato la fase monocratica, possa il giudizio regredire a quella fase applicando in analogia quanto previsto dall'art. 199 c.g.c. in materia d'appello. In tal senso, secondo la giurisprudenza, *«Il procedimento sanzionatorio, pertanto, deve considerarsi unitario con la conseguenza che l'opposizione al decreto monocratico non determina l'apertura di un giudizio di impugnazione in senso tecnico giuridico, bensì unicamente la prosecuzione del medesimo giudizio, già attivato ed incardinato dalla Procura con il*

deposito del ricorso ai sensi dell’art. 133 c.g.c., sul quale il Collegio deve pronunciarsi nel merito della pretesa azionata dall’organo requirente» (sez. Lombardia n. 8/2024).

Del resto, diversamente avremmo tre gradi di giudizio e questo sarebbe irragionevole rispetto ad un giudizio ordinario fondato soltanto su due gradi di giudizio di merito.

Da questa impostazione, ne discende poi che non è richiesto che le parti articolino dei motivi di impugnazione in modo specifico come nel caso della proposizione di un appello avverso una sentenza. In altri termini, se l’opposizione è la prosecuzione “eventuale” dello stesso giudizio, le questioni di cui le parti vogliono che il collegio decida devono essere sì proposte, ma non con la stessa specificità che si richiede per l’articolazione dei motivi d’appello. Conseguentemente, per l’opponente non è richiesta la formulazione di motivi specifici, e neppure occorre che il resistente proponga un’opposizione incidentale per devolvere al collegio la decisione su questioni già decise dal giudice monocratico, entro i termini di un’impugnazione incidentale. Sarà pertanto sufficiente riproporre le questioni innanzi al collegio.

Laddove il collegio accerti i vizi lamentati dalle parti opposenti, il decreto del giudice monocratico non potrà essere confermato, ed il giudizio dovrà proseguire innanzi al collegio per la decisione delle domande proposte nel procedimento sanzionatorio.

Venendo al caso di specie, per quanto sopra considerato, deve respingersi l’eccezione di inammissibilità dell’opposizione proposta dal convenuto

Casaburo, per non aver la Procura articolato specifici motivi di opposizione e, di contro, devono altresì ritenersi ritualmente proposte le questioni/eccezioni sollevate dai resistenti, pur senza una specifica opposizione incidentale.

Ciò premesso, nell’odierna opposizione la Procura lamentava il fatto che il giudice monocratico aveva ritenuto di rigettare la richiesta di applicazione delle sanzioni pecuniarie e interdittive con l’unico motivo di considerare necessariamente pregiudiziale un precedente accertamento giudiziale sulle condotte in questione.

Orbene, seppur il decreto debba essere solo succintamente motivato, occorre dare atto che quello avversato si limita soltanto a ritenere assente un pregresso accertamento giudiziale che abbia imputato il dissesto alle condotte dolose o gravemente colpose degli odierni resistenti, fungendo da presupposto di applicabilità delle sanzioni di cui all’art. 248, comma 5, TUEL, nonché si limita ad affermare non riscontrabili gli elementi della responsabilità sanzionatoria.

Sotto tali profili devono essere condivise le censure rivolte dalla Procura alla decisione contenuta nel decreto n. 1/2024.

La decisione non appare infatti in linea con i prevalenti orientamenti giurisprudenziali sul rito sanzionatorio e, soprattutto, con le conclusioni a cui sono pervenute le Sezioni Riunite con la decisione n. 4/2022.

È stato infatti affermato in quell’arresto dall’organo di nomofilachia che «*il riconoscimento della responsabilità per aver contribuito al dissesto e l’applicazione delle sanzioni coincidono e sono accomunati in un unico momento accertativo, non essendo ipotizzabile che un accertamento di*

responsabilità possa avvenire in altra sede o con un rito diverso solo per attivare il susseguente rito sanzionatorio».

Questo Collegio, in linea con i principi espressi, ritiene pertanto che non sia pregiudiziale un preventivo accertamento giudiziale della responsabilità effettuato in altra sede, al fine di applicare poi, con il rito sanzionatorio, le sanzioni pecuniarie ed interdittive previste. Il giudizio ex art. 133 c.g.c. è un giudizio autonomo e, per il principio di concentrazione delle tutele, da solo sufficiente.

Le Sezioni Riunite infatti osservano che «- *in virtù dell'autonomia tra il rito speciale di cui agli artt. 133 e ss. e 21 quello ordinario, non può ritenersi applicabile l'istituto dell'invito a dedurre di cui all'art. 67 c.g.c.;*

- il rito sanzionatorio non limita in modo sostanziale il diritto di difesa delle parti, né il contraddittorio tra le stesse, potendo le parti partecipare alla fase monocratica, opporsi al decreto del giudice monocratico e appellare la sentenza del collegio;

- la valutazione sia dell'elemento soggettivo, sia del contributo causale avviene nel pieno rispetto della clausola generale della responsabilità amministrativa di cui all'art. 1 della l. n. 20/1994;

- anche le sanzioni interdittive (o “di status”) conseguono di diritto all'unico accertamento della responsabilità alla contribuzione del dissesto, nell'ambito del medesimo rito sanzionatorio, in quanto il positivo accertamento della responsabilità da contribuzione al dissesto si pone come condizione necessaria per la sussistenza dei presupposti per l'applicazione delle citate sanzioni di status: da tale accertamento discende, infatti, il duplice effetto

della condanna alla sanzione pecuniaria e quello dichiarativo, automatico e consequenziale, in ordine alla sussistenza dei presupposti per l'applicazione delle sanzioni interdittive di cui innanzi;

- il giudice contabile, pertanto, ha cognizione piena su entrambi gli effetti che derivano dall'unico accertamento in ordine alla responsabilità degli amministratori e dei revisori che abbiano contribuito, con dolo o colpa grave e con condotte omissive o commissive, al verificarsi del dissesto».

Quanto rimarcato sul tema del diritto di difesa vale peraltro ad escludere che possa porsi un problema di legittimità costituzionale per violazione degli artt. 3, 24 e 111 Cost. delle disposizioni che hanno previsto il rito sanzionatorio.

3. Rigetto questioni pregiudiziali su violazioni CEDU e diritto europeo.

Non si pone un problema di violazione del principio del *ne bis in idem* ex art. 4 settimo protocollo CEDU, nè del Trattato UE e dei principi del diritto europeo, come invocato dal convenuto Pinto, che chiedeva la sospensione del giudizio e il rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia Europea, con il seguente quesito: «*se sia possibile nel sistema italiano ipotizzare l'esistenza di due diverse azioni con il medesimo contenuto, la prima attivata davanti al Giudice contabile dalla Procura della Corte dei Conti e la seconda da parte del privato che ne sia stato eventualmente leso davanti al Giudice ordinario per la dichiarazione della impossibilità di chi si è reso responsabile del dissesto di una amministrazione locale di ricoprire cariche pubbliche per 10 anni*». Il convenuto sosteneva infatti che vi sarebbero due giudici ad occuparsi dei medesimi fatti e del medesimo diritto di status, quale l'impossibilità di candidarsi, ritenendo che il giudice di quest'ultimo dovrebbe essere il solo

giudice ordinario.

Tuttavia, tali argomentazioni sono da disattendere.

Innanzitutto, occorre evidenziare che fra l'incandidabilità prevista dalle norme del TUEL, fra le quali ad es. l'art. 143 e l'incandidabilità prevista dall'art. 248

vi è una diversità sostanziale, data dall'avere la prima carattere preventivo, nei confronti di soggetti collusi con organizzazioni criminali, e dall'aver la seconda (*ex art. 248*) carattere sanzionatorio. Le due misure tutelano beni giuridici diversi. Non si tratta quindi di incandidabilità sovrapponibili fra loro.

Ed inoltre, non può dubitarsi che la giurisdizione sul procedimento per l'applicazione delle sanzioni *ex art. 248*, commi 5 e 5 *bis* TUEL sia attribuita alla Corte dei conti, dovendolo desumere dal sistema. Infatti, tenuto conto che il legislatore attribuisce espressamente al giudice contabile la competenza in materia di sanzioni pecuniarie, le altre misure non aventi contenuto pecuniario discendono *ex lege* dall'accertamento fatto dalla stessa Corte dei conti sulle condotte dolose o gravemente colpose che abbiano contribuito al dissesto dell'ente. Dall'unico accertamento giudiziale in sede di procedimento *ex art. 133 c.g.c.* deriva pertanto sia l'effetto della condanna alla sanzione pecuniaria che quello dichiarativo ed automatico di applicazione della misura interdittiva.

Tale conclusione pare quella maggiormente rispettosa del principio di concentrazione delle tutele. D'altro canto «*Non esiste neppure un rito sanzionatorio volto all'irrogazione delle dette sanzioni di status. Non si pone, dunque, un problema di "cumulo di riti" o di "cumulo di giudizi", perché la sanzione scatta automaticamente ed ex lege al verificarsi del suo presupposto che l'art. 248 Tuel individua nel previo accertamento della condotta*

sanzionata (che, per gli amministratori e i sindaci, si realizza 47 mediante il concorso al dissesto); il giudice contabile può, de jure condito, accertare le condizioni affinché scatti tale effetto, soltanto nel corso di uno dei giudizi sopra indicati, rimettendo, se del caso, alle autorità amministrative competenti gli adempimenti consequenziali» (sez. II Appello, n. 173/2023).

All'accertamento, in sede giurisdizionale contabile, delle condotte che hanno contribuito al dissesto, segue automaticamente *ex lege* l'interdizione dalle cariche ed i giudizi nei quali possono accertarsi le responsabilità degli amministratori innanzi alla Corte dei conti sono quelli regolamentati dal codice della giustizia contabile, quello risarcitorio o quello sanzionatorio.

Come osserva la giurisprudenza, *«Sussiste, quindi, cognizione piena su entrambi i profili della responsabilità da dissesto, derivanti da un unico accertamento. D'altronde, la coerenza del sistema è dimostrata dalla circostanza che non ricondurre al medesimo giudice i due effetti sanzionatori (pecuniario e interdittivo) confliggerebbe con il principio della certezza del diritto, in quanto l'accertamento relativo al contributo causale al dissesto, sul quale si è pronunciato il giudice contabile ai fini dell'irrogazione della sanzione pecuniaria, dovrebbe essere rivalutato da altro giudice ai fini dell'applicazione della misura interdittiva. È intuitivo che l'attribuzione a giudici diversi della medesima verifica potrebbe comportare inammissibili contrasti di giudicato; rischi che l'attribuzione del potere di accertamento a un'unica giurisdizione elimina in radice.*

Omissis

Peraltro, considerato che la norma commina agli amministratori una misura

interdittiva fissa (dieci anni) e automatica (applicata ipso iure all'accertamento dei presupposti), non sarebbe giustificato l'intervento di un altro giudice, non residuando alcun altro profilo o questione sui quali pronunziarsi» (App. Sicilia, n.18/2023).

Alla luce di queste considerazioni, la giurisprudenza conclude ritenendo, anche rispetto all'incandidabilità, che quella ex art. 248 TUEL non costituisca «una “sanzione di status”, ma un effetto ex lege che limita il diritto (costituzionalmente garantito a ogni cittadino dall'art. 51 Cost.) all'elettorato passivo, in un delicato bilanciamento con altri principi costituzionale sanciti dagli artt. 54 e 97 Cost.» (se. II Appello, n. 173/2023).

4. La prescrizione dell'azione

Passando al merito, occorre innanzitutto in via preliminare occuparsi della questione della prescrizione dell'azione della Procura, variamente sollevata da quasi tutti i convenuti in opposizione.

Il giudice monocratico nel decreto n. 1/2024, qui avverso, rigettava l'eccezione di prescrizione sollevata dalle parti. Rispetto a tale decisione, tutti i resistenti, salvo il De Rosa, con opposizione incidentale o con mera riproposizione hanno proposto innanzi al collegio detta questione.

, il Collegio, contrariamente a questo ritenuto nel decreto succitato, ritiene essere maturata la prescrizione dell'azione della Procura.

A tal riguardo occorre fare alcune precisazioni. La prescrizione non è rilevabile d'ufficio, si tratta infatti di un'eccezione sollevabile dalla parte interessata. Tuttavia, una volta sollevata l'eccezione, il giudice può accogliere detta eccezione sulla base di qualunque motivo di diritto e, quindi, anche sulla

base di un motivo di diritto non utilizzato dalla parte per fondare la propria eccezione. Osserva la giurisprudenza, su altro aspetto, ma con principio in questa sede rilevante, che *«trattandosi di questioni di diritto, spetta al Giudice qualificare giuridicamente la fattispecie concreta e trarne le conseguenze (Corte Cass., sent. n. 15631/2016, n. 15895/2019, n. 6760/2020), così individuando gli effetti giuridici dei singoli atti posti in essere (Corte Cass., sent. n. 1149/2020)»* (sez. I Appello, n. 288/2023).

Chiarisce la giurisprudenza della Corte di Cassazione che *«Non viola il principio dispositivo di cui all'art. 2938 c.c., nè quello di corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato di cui all'art. 112 c.p.c., la decisione del giudice di merito che accolga l'eccezione di prescrizione ordinaria del diritto azionato sulla base di una ragione giuridica diversa da quella prospettata dalla parte che ha formulato l'eccezione (ad esempio, ritenendo che un determinato atto sia privo di efficacia interruttiva). Infatti, in base al principio iura novit curia, spetta al giudice individuare gli effetti giuridici dei singoli atti indicati dalle parti, attribuendo o negando a ciascuno di essi efficacia interruttiva o sospensiva della prescrizione, mentre la tutela del contraddittorio è assicurata ponendo la parte contro la quale è formulata l'eccezione nelle condizioni di difendersi deducendo l'esistenza di eventuali atti rilevanti ex artt. 2941, 2942, 2943 e 2944 c.c. per tutto l'arco temporale preso in considerazione dal giudice»* (Cass., sez. III, n. 1149/2020).

Nel caso di specie, si ritiene infatti che sia rilevante un'argomentazione utilizzata da uno solo dei resistenti, ma questa, trattandosi di una questione di mero diritto, può essere utilizzata per fondare l'accoglimento nei confronti di

tutte le parti resistenti che hanno riproposto in questa sede la questione di prescrizione.

Premesso quanto sopra, con riguardo al decorso della prescrizione ciò che risulta rilevante ai fini del decidere è comprendere chi sia il titolare dell'azione nell'ipotesi del procedimento sanzionatorio.

Nel caso dell'azione risarcitoria per danno erariale la Procura agisce nell'interesse dell'amministrazione che ha asseritamente subito un danno. In altri termini, promuove l'azione la Procura per un danno il cui risarcimento è nella titolarità dell'amministrazione. Tanto che la giurisprudenza della Corte di Cassazione ammette il doppio binario: cioè la possibilità che detta amministrazione possa in proprio agire innanzi al giudice ordinario per il risarcimento del danno.

Per converso, nel caso del procedimento sanzionatorio, l'azione è nella titolarità solo della Procura che agisce non nell'interesse dell'amministrazione che ha dichiarato il dissesto. La Procura non agisce esercitando una prerogativa di cui è titolare anche l'amministrazione. Infatti, quest'ultima non può agire ex art. 248 TUEL innanzi al giudice ordinario per la irrogazione delle sanzioni. Ciò si ricava dal combinato disposto degli artt. 248 TUEL e 133 c.g.c. La prima norma stabilisce che sia la Corte dei conti ad irrogare la sanzione pecuniaria e la seconda stabilisce che quando la legge prevede che la Corte irroghi una sanzione pecuniaria, stabilita fra un minimo e un massimo, il relativo giudizio per l'applicazione sia promosso dal pubblico ministero d'ufficio, o su segnalazione della Corte nelle sue funzioni contenziose o di controllo.

Se, in questi termini, la titolarità dell'azione è rinvenibile solo in capo al pubblico ministero contabile, allora ne discende che gli atti interruttivi della prescrizione debbano provenire dal soggetto legittimato ad agire in giudizio e non possano provenire dall'amministrazione.

Mentre, quindi, si ritiene pacificamente che, nell'ipotesi dell'azione risarcitoria, l'amministrazione possa costituire in mora i presunti danneggiati e possa interrompere il decorso della prescrizione, così non è però nell'ipotesi di applicazione di sanzioni. Ai sensi dell'art. 2943 c.c. la prescrizione è interrotta dall'esercizio dell'azione o da ogni altro atto che valga a costituire in mora il debitore. E la costituzione in mora deve provenire da chi può esercitare il diritto. Nell'azione sanzionatoria il P.M. quindi non potrebbe ritenersi né necessario sostituto processuale dell'amministrazione, né, comunque, sostituto sostanziale.

Peraltro, anche la disciplina in materia di sanzioni amministrative (art. 28 l. 24 novembre 1981, n. 689), in merito all'interruzione della prescrizione rimanda alle norme del codice civile.

Conseguentemente, nel caso di specie gli atti di messa in mora notificati dal Comune di Caivano agli odierni resistenti non possono aver prodotto alcun effetto interruttivo della prescrizione. Risulta che detti atti di costituzione in mora erano notificati ai resistenti e ad altri soggetti fra il 17 e il 23 giugno 2021. Non possono essi però aver prodotto alcun effetto interruttivo rispetto ad un'azione di cui è titolare il pubblico ministero contabile. Tali atti erano notificati, a mezzo delle forze dell'ordine a ciò delegate dalla Procura, ma essi sono e restano nonostante ciò atti di costituzione in mora del Comune di

Caivano, nei quali si legge che *«Tutto ciò premesso, considerato e ritenuto, con la presente, nella qualità di rappresentante legale pro tempore del Comune di Caivano, ai sensi e per gli effetti dell'art. 248, comma 5°, TUEL, presuntivamente danneggiato dalle circostanze in premessa rappresentate. INTIMA E METTE IN MORA»*.

Nel caso di specie, non essendosi prodotto alcun effetto interruttivo, ne deriva che debba essere considerata prescritta l'azione della Procura rispetto al ricorso ex art. 133 c.g.c. depositato in data 20 ottobre 2023 e successivamente notificato alle parti resistenti.

Si condivide infatti la giurisprudenza che ritiene che l'esordio della prescrizione debba farsi risalire alla delibera che dichiara il dissesto, perché il dissesto è un presupposto necessario dell'azione in considerazione del fatto che si richiede l'applicazione delle sanzioni per aver concorso con la propria condotta a determinare il dissesto e quindi tale evento è uno degli elementi che perfezionano la fattispecie sanzionatoria (fra le altre v. Sez. Lombardia, n. 8/2024, sez. Abruzzo, n. 280/2021). Il dissesto del Comune di Caivano è stato dichiarato con una delibera del 18.06.2016.

Non può dubitarsi che la prescrizione sia quinquennale anche nel caso dell'azione per l'applicazione delle sanzioni, perché nel silenzio della norma che prevede la specifica sanzione può farsi ricorso al regime generale in materia di sanzioni amministrative (art. 28 l. 689/1981).

E, in ogni caso, anche se si volesse far ricorso al regime previsto per l'azione risarcitoria (come ritiene sez. II Appello, n. 173/2023), la prescrizione sarebbe comunque quinquennale.

In relazione poi alle sanzioni interdittive, queste come già visto discendono *ex lege* dall'accertamento della Corte dei conti di aver contribuito con condotte dolose o gravemente colpose al verificarsi del dissesto finanziario dell'ente. Conseguentemente, le sanzioni interdittive scontano il regime di prescrizione proprio dell'azione al cui esercizio consegue il suddetto accertamento.

In conclusione, il Collegio, di contrario avviso rispetto al decreto qui opposto, ritiene che sia decorsa la prescrizione per l'azione promossa dalla Procura con il ricorso *ex art. 133 c.g.c.*, perché il ricorso risulta depositato il 20 ottobre 2023 e il dissesto dichiarato il 18 giugno 2016, e, quindi, ritiene di accogliere la eccezione sollevata dai resistenti, salvo che per il sig. De Rosa che non l'ha proposta.

5. Il principio di legalità

Decisa in senso favorevole ai resistenti la questione di prescrizione dell'azione proposta, occorre ora esaminare nel merito le richieste formulate dalla Procura nei confronti del sig. De Rosa. Infatti quest'ultimo nella propria memoria depositata per il giudizio innanzi al Collegio riproponeva tutte le eccezioni sulla condotta contestata e sull'elemento psicologico formulate nella memoria difensiva del giudizio monocratico (pag. 5 memoria) ed inoltre faceva rilevare che l'art. 248, comma 5, TUEL nella sua formulazione originaria, prevedeva per l'amministratore ritenuto responsabile del dissesto finanziario la sanzione della inconfiribilità di incarichi amministrativi ed elettivi per la durata massima di dieci anni. Successivamente, con la novella di cui all'art. 3 L. 213/2012 del 7.12.2012, di conversione del D.L. 174/2012 del 10.10.2012, nell'ultima parte della norma è stata inserita la ulteriore sanzione pecuniaria

pari ad un minimo di cinque e fino ad un massimo di venti volte la retribuzione mensile lorda dovuta al momento di commissione della violazione (pag. 22 memoria).

A tal riguardo occorre innanzitutto avere riguardo alla contestazione formulata dalla Procura nei confronti del De Rosa. Nel ricorso originario si legge che, a prescindere dal requisito della continuità temporale per un periodo di almeno un anno e mezzo, erano evocati in giudizio gli Assessori al bilancio ed alle finanze, i quali, in ragione della specifica delega nel settore della contabilità, avevano partecipato alle delibere di Giunta di approvazione degli schemi di bilancio dagli stessi predisposti *ratione materiae*. E si agiva nei confronti di Antonio De Rosa, nella qualità di Assessore al Comune di Caivano dal 16.06.2010 al 11.07.2011 e dal 29.07.2011 al 12.10.2011, avendo lo stesso partecipato con voto positivo all'approvazione dello schema di bilancio di previsione 2011 con DGM 215 del 30.06.2011 (pag. 26 ricorso *ex art. 133 c.g.c.*).

La condotta che si contesta al De Rosa ricade, dunque, nel periodo di svolgimento del suo incarico di assessore, che, in modo non continuativo, va dal 16.06.2010 al 12.10.2011. In particolare, si contesta di aver partecipato all'adozione della delibera del 30.06.2011 di approvazione dello schema di bilancio.

A tal riguardo, deve evidenziarsi che l'art. 248, comma 5, TUEL vigente in quel periodo non prevedeva l'irrogazione di sanzioni pecuniarie.

Il testo del comma 5 in vigore fino al 4 ottobre 2011, prima delle modifiche apportate dal d.lgs. 149/2011, era: «*Fermo restando quanto previsto dall'art.*

1 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, gli amministratori che la Corte dei conti ha riconosciuto responsabili, anche in primo grado, di danni da loro prodotti, con dolo o colpa grave, nei cinque anni precedenti il verificarsi del dissesto finanziario, non possono ricoprire, per un periodo di cinque anni, incarichi di assessore, di revisore dei conti di enti locali e di rappresentante di enti locali presso altri enti, istituzioni ed organismi pubblici e privati, ove la Corte, valutate le circostanze e le cause che hanno determinato il dissesto, accerti che questo è diretta conseguenza delle azioni od omissioni per le quali l'amministratore è stato riconosciuto responsabile».

E, dopo le modifiche apportate dal d.lgs. 149/2011 e prima di quelle introdotte dal d.l. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla L. 7 dicembre 2012, n. 213, il testo in vigore fino al 10 ottobre 2012 del comma 5 dell'art. 248 era : *«Fermo restando quanto previsto dall'articolo 1 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, gli amministratori che la Corte dei conti ha riconosciuto responsabili, anche in primo grado, di danni cagionati con dolo o colpa grave, nei cinque anni precedenti il verificarsi del dissesto finanziario, non possono ricoprire, per un periodo di dieci anni, incarichi di assessore, di revisore dei conti di enti locali e di rappresentante di enti locali presso altri enti, istituzioni ed organismi pubblici e privati, ove la Corte, valutate le circostanze e le cause che hanno determinato il dissesto, accerti che questo è diretta conseguenza delle azioni od omissioni per le quali l'amministratore è stato riconosciuto responsabile. I sindaci e i presidenti di provincia ritenuti responsabili ai sensi del periodo precedente, inoltre, non sono candidabili, per un periodo di dieci anni, alle cariche di sindaco, di presidente di*

provincia, di presidente di Giunta regionale, nonché di membro dei consigli comunali, dei consigli provinciali, delle assemblee e dei consigli regionali, del Parlamento e del Parlamento europeo. Non possono altresì ricoprire per un periodo di tempo di dieci anni la carica di assessore comunale, provinciale o regionale né alcuna carica in enti vigilati o partecipati da enti pubblici. Qualora, a seguito della dichiarazione di dissesto, la Corte dei conti accerti gravi responsabilità nello svolgimento dell'attività del collegio dei revisori, o ritardata o mancata comunicazione, secondo le normative vigenti, delle informazioni, i componenti del collegio riconosciuti responsabili in sede di giudizio della predetta Corte non possono essere nominati nel collegio dei revisori degli enti locali e degli enti ed organismi agli stessi riconducibili fino a dieci anni, in funzione della gravità accertata. La Corte dei conti trasmette l'esito dell'accertamento anche all'ordine professionale di appartenenza dei revisori per valutazioni inerenti all'eventuale avvio di procedimenti disciplinari».

Pertanto, ne consegue che la condotta contestata era posta in essere dal De Rosa prima dell'introduzione dell'attuale previsione dell'art. 248, comma 5, che prevede l'irrogazione della sanzione pecuniaria.

Orbene, se è pur vero che parte della giurisprudenza contabile esclude l'applicazione *tout court* della l. 689/1981, non può escludersi che, quanto meno, i principi desumibili da tale legge in materia di sanzioni amministrative siano applicabili anche a quelle irrogate dalla Corte dei conti. L'art. 1 della legge 689 del 1981 prevede che nessuno può essere assoggettato a sanzioni amministrative se non in forza di una legge che sia entrata in vigore prima

della commissione della violazione. È noto, peraltro, che il principio di legalità costituisce un principio di derivazione costituzionale. L'art. 25 Cost ha riguardo alla materia penale, ma se ne desume un principio immanente per tutto l'ordinamento. Non sarebbe ragionevole sostenere che le sanzioni irrogate dalla Corte dei conti, diversamente dalle sanzioni amministrative e dalle pene, possano irrogarsi a prescindere dalla sussistenza di una norma vigente che le preveda al momento del compimento della condotta da sanzionare. Non può non tenersi conto del principio costituzionale di legalità anche in questa sede.

Conseguentemente, non può procedersi all'irrogazione di una sanzione ex art. 248, comma 5, TUEL per condotte avvenute prima della sua introduzione *ex lege*. In altri termini, nessuno può essere condannato dalla Corte dei conti al pagamento di una sanzione per una condotta tenuta in un periodo nel quale non era prevista alcuna sanzione per quella condotta.

Pertanto, il De Rosa non può essere assoggettato alla sanzione pecuniaria prevista nel testo attualmente vigente dell'art. 248, comma 5, TUEL. e non prevista al momento in cui aveva posto in essere la condotta contestata.

In relazione alle sanzioni interdittive, queste, come già visto in precedenza, discendono *ex lege* dall'accertamento delle condotte dolose o gravemente colpose con le quali un soggetto contribuisce al dissesto dell'ente, condotte accertate o nel giudizio risarcitorio o nel giudizio sanzionatorio.

Pertanto, in questa sede non potendo esservi un accertamento sanzionatorio nei confronti del De Rosa, non può determinarsi nulla in tema di sanzioni interdittive, che discendono *ex lege* dall'accertamento di responsabilità nel

giudizio sanzionatorio o risarcitorio. Inoltre, era previsto dal testo del comma 5 dell'art. 248 TUEL, in vigore durante il periodo del suo incarico, che le sanzioni interdittive discendessero dall'accertamento di responsabilità in ordine ai danni correlati al dissesto e prodotti nei cinque anni precedenti quest'ultimo, conseguentemente solo a valle di un giudizio risarcitorio potevano trovare applicazione le sanzioni interdittive nei confronti del De Rosa.

In conclusione, la domanda di applicazione delle sanzioni nei confronti del De Rosa deve essere respinta.

6. Conclusioni

Alla luce di quanto sopra espresso, il Collegio ritiene di accogliere l'opposizione proposta dalla Procura e, quindi, annullato il decreto n. 1/2024, come fase rescindente del giudizio, in sede rescissoria di respingere le domande formulate nei confronti dei resistenti per i motivi illustrati.

7. Spese

A mente dell'art. 31, comma 3, c.g.c. essendo il giudizio definito con una decisione su questione preliminare le spese si intendono compensate nei confronti dei sig.ri Falco, Casaburo, Perna, Pinto, Semonella e Di Napoli.

In relazione al sig. De Rosa devono invece essere liquidate le spese e poste a carico del comune di Caivano, tenendo conto del *quantum* di condanna richiesto nei suoi confronti come valore della domanda (€ 31.142,4).

Pertanto, in applicazione dell'art. 4 D.M. n.55/2014, previa riduzione fino al 50 % dei compensi ed esclusione della fase istruttoria, si determina in € 2.197,50, oltre 5 % per spese generali, iva e cpa come per legge, l'importo che

va rimborsato al sig. De Rosa e posto a carico del comune di Caivano.

P.Q.M.

La Corte dei Conti, Sezione Giurisdizionale regionale per la Campania, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, definitivamente pronunciando sull'opposizione di cui in epigrafe, così decide:

- annulla il decreto n. 1 del 2024;
- nel merito, respinge le domande della Procura nei confronti dei resistenti;
- compensa le spese nei confronti dei sig.ri Falco, Casaburo, Perna, Pinto, Semonella e Di Napoli;
- liquida in favore di De Rosa Antonio la somma di € 2197,50, oltre 5 % per spese generali, iva e cpa come per legge, ponendola a carico del Comune di Caivano.

Manda alla Segreteria per i successivi adempimenti.

Così deciso nelle camere di consiglio in data 11 e 16 aprile 2024.

L'Estensore

Il Presidente

Carola Corrado

Paolo Novelli

(firma digitale)

(firma digitale)

Depositata in Segreteria il giorno 24/04/2024

Il Direttore della Segreteria

Maurizio Lanzilli

(firma digitale)